

FOCUS “SOSTEGNI-BIS”

D.L. n. 73/2021

Misure
d'interesse per il
settore dei P.E.

26 maggio 2021

Indice

I. SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI	4
• Art. 1 – Contributo a fondo perduto	4
• Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse	7
• Art. 3 – Incremento risorse sostegno Comuni a vocazione montana	7
• Art. 4 – Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	8
• Art. 5 – Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche	9
• Art. 6 – Agevolazioni Tari	9
• Art. 7, comma 4 – Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte	10
• Art. 9, commi 1 e 2 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	10
• Art. 9, comma 3 – Proroga dei termini della c.d. plastic tax	11
II. MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE	11
• Art. 12 – Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento	11
• Art. 13 – Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese	11
• Art. 15 – Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese	12
• Art. 16 – Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del "Cura Italia"	12
• Art. 20 – Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi	13
• Art. 24, comma 1 – Rifianziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese	13
III. MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE	14
• Art. 32 – Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione	14
IV. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	15
• Art. 38 - Disposizioni in materia di NASPI	15
• Art. 39 - Disposizioni in materia di contratto di espansione	15
• Art. 41 – Contratto di rioccupazione	15
• Art. 42 – Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo	16

- **Art. 43 - Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio** **18**
- **Art. 47 - Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali** **18**
- V. ALTRE DISPOSIZIONI** **18**
- **Art. 65 – Misure urgenti per la cultura** **18**

I. Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi

• Art. 1 – Contributo a fondo perduto

La disposizione è di particolare rilievo in quanto introduce un pacchetto di tre contributi a fondo perduto – i primi due alternativi tra di loro, il terzo è da considerare invece aggiuntivo – per i quali vengono stanziati, nel complesso 15,4 miliardi di euro.

I primi due (commi 1 e 5), in parziale continuità con i contributi a fondo perduto varati con il Decreto “Sostegni”, parametrano la misura dell'intervento sulla perdita di fatturato media mensile conseguita dal soggetto beneficiario in un determinato arco temporale (come si vedrà più avanti nel dettaglio, la novità risiede nella possibilità, a scelta del richiedente, di utilizzare un diverso periodo di comparazione della distribuzione della perdita di fatturato media mensile, ancorata ancora ad almeno il 30%).

Il terzo (comma 16), per la prima volta, prende in considerazione il peggioramento del risultato economico d'esercizio (quindi l'utile e non il fatturato), al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti ai sensi della decretazione d'urgenza dell'ultimo anno e mezzo.

Contributo a fondo perduto commi 1 - 4

La disposizione prevede la corresponsione di un ulteriore contributo a fondo perduto, per il quale vengono stanziati 8 miliardi di euro, in favore dei soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021, c.d. “Sostegni” convertito, con modificazioni, con L. n. 69/2021 (cfr. circolare Fipe n. 90/2021), del medesimo importo già ricevuto e senza la necessità di presentare un'ulteriore istanza.

Il contributo è erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, a condizione che i beneficiari abbiano, alla

data del 26 maggio 2021, partita IVA attiva e non abbiano restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito.

Anche la modalità di fruizione resta la medesima già scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze:

- erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale;
- ovvero riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Contributo a fondo perduto commi 5 - 15

Come già sottolineato in premessa, questo secondo contributo, i cui oneri sono valutati in 3,4 miliardi di euro, è **alternativo** al primo e verrà riconosciuto solo a seguito di apposita istanza presentata dal soggetto beneficiario.

Laddove l'impresa abbia presentato istanza per il presente contributo, ma, contestualmente, abbia ricevuto in via automatica il contributo di cui ai commi da 1 a 4, riceverà solo l'eventuale maggior valore di questo secondo contributo in quanto, stando al tenore letterale della norma l'Agenzia non darà seguito all'istanza del contribuente se da quest'ultima derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 4.

- Presupposti (commi 5, 6, 7 e 8)

(i) i titolari di partita IVA – che deve essere già attiva alla data del 26 maggio 2021 - residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa (ma anche arte o professione o producono reddito agrario);

(ii) che nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del presente decreto non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;

(iii) perdita media mensile del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020; dunque, a differenza di quanto previsto nell'art. 1 del c.d. "Sostegni" è diverso l'arco temporale da prendere in considerazione per la comparazione, non più basato sull'intera annualità 2020 – 2019.

- Determinazione del contributo (commi 9 e 10)

(i) la misura del contributo è determinata applicando un determinato "coefficiente di ristoro" – che diminuisce al crescere delle fasce di fatturato - per la perdita di fatturato mensile media conseguita nel periodo sopra indicato. I coefficienti sono diversi, a seconda che l'azienda abbia o meno già beneficiato il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del "Sostegni":

Fascia di fatturato	Coefficiente per i soggetti che già <u>abbiano beneficiato del contributo "Sostegni"</u>	Coefficiente per i soggetti che <u>non abbiano beneficiato del contributo Sostegni</u>
fino a 100.000 euro	60%	90%
da 100.001 euro a 400.000 euro	50%	70%
da 400.001 euro a 1.000.000 euro	40%	50%
da 1.000.001 euro a 5.000.000 euro	30%	40%
da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro	20%	30%

(ii) in ogni caso, l'importo del contributo non potrà essere superiore a 150.000 euro.

- Modalità di fruizione e irrilevanza del contributo a fini fiscali (comma 12)

Anche in questo caso viene confermata la possibilità per il soggetto istante, come già previsto per il contributo del "Sostegni", di optare, in luogo dell'erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, per il credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

- Modalità di presentazione della domanda (comma 13)

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, anche per il tramite di un soggetto intermediario, entro il termine che sarà stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia sopra richiamata (e comunque non oltre 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica), con il quale saranno indicate, tra l'altro, anche le modalità di effettuazione dell'istanza e il suo contenuto informativo.

I soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA (art. 21-bis D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, con L. n. 122/2010), sono tenuti a inviare la comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del predetto contributo.

- Trattamento sanzionatorio e modalità di controllo (comma 15)

La norma rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, del "Sostegni" (che a sua volta rinvia all'art. 25, commi da 9 a 14, del D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020), in base alle quali, qualora dalle attività di controllo emerga che il

contributo sia in tutto o in parte non spettante, oltre al recupero dello stesso, verranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs n. 471/1997 (che vanno dal 100% al 200% di quanto non dovuto), con applicazione degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 (5% annuo). A seconda dei casi può, altresì, trovare applicazione l'art. 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato).

Contributo a fondo perduto commi 16 - 27

Il terzo contributo a fondo perduto – per il quale viene destinata una somma pari a 4 miliardi di euro - è senza dubbio quello che presenta maggiori elementi di novità rispetto ai precedenti in quanto, per la prima volta, viene introdotto il diverso criterio della perdita dell'utile di esercizio, che, tuttavia, comporterà un inevitabile rallentamento della procedura di corresponsione dei contributi.

- Presupposti (commi 16, 17, 18 e 19)

(i) titolari di partita IVA – che anche in questo caso deve essere già attiva alla data del 26 maggio 2021 - residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa (ma anche arte o professione o producono reddito agrario);

(ii) ricavi/compensi, nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, non superiori a 10 milioni di euro;

(iii) il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del MEF.

- Determinazione del contributo (commi 20 e 21)

(i) la misura del contributo è determinata applicando un coefficiente - che sarà anch'esso definito con decreto del MEF - alla differenza del risultato economico d'esercizio relativa al periodo sopra indicato, alla quale occorre scomputare la somma derivante dai seguenti contributi a fondo perduto:

- contributo "Rilancio" (art. 25, D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio", convertito con modificazioni con L. n. 77/2020, cfr. circolare Fipe n. 116/2020);
- contributo "Centri storici" (art. 59, D.L. n. 104/2020, c.d. "Agosto", convertito con modificazioni con L. n. 126/2020, cfr. circolare Fipe n. 154/2020);
- Rifinanziamento di misure a sostegno delle imprese (art. 60, D.L. n. 104/2020 "Agosto" convertito con modificazioni con L. n. 126/2020, cfr. circolare Fipe n. 154/2020);
- contributo "Ristori" (artt. 1, 1-bis, 1-ter, D.L. n. 137/2020, c.d. "Ristori", convertito con modificazioni con L. n. 176/2020, cfr. circolare Fipe n. 210/2020);
- contributo "Natale" (art. 2, D.L. 172/2020, convertito, con modificazioni con L. n. 6/2021, cfr. circolare Fipe n. 205/2020);
- contributo "Sostegni" (art. 1, D.L. n. 41/2021, c.d. "Sostegni", convertito, con modificazioni, con L. n. 69/2021, cfr. circolare Fipe n. 90/2021);
- contributo "Sostegni bis" (art. 1 commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13 del DL n. 73 c.d. Sostegni bis").

(ii) in ogni caso, l'importo non potrà essere superiore a 150.000 euro.

- Modalità di fruizione e irrilevanza del contributo a fini fiscali (comma 22)

Anche per questa tipologia di contributo, il soggetto beneficiario può scegliere, in alternativa all'erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, di farsi riconoscere un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

- Modalità di presentazione della domanda (commi 23 e 24)

I soggetti interessati – inclusi gli intermediari delegati al servizio del cassetto fiscale - dovranno presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, anche per mezzo di un soggetto intermediario, entro il termine che sarà stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia (e comunque non oltre 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica), che andrà a definire altresì le modalità di effettuazione dell'istanza e il suo contenuto informativo.

L'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

- Trattamento sanzionatorio e modalità di controllo (comma 26)

Anche in questo caso la disposizione rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, del "Sostegni"(cfr. sopra).

● **Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse**

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MISE, del c.d. "Fondo per sostegno delle attività economiche chiuse", finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche destinatarie di misure restrittive anti-covid19 e che abbiano subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, tra il 1° gennaio 2021 e la data in cui sarà convertito in legge il provvedimento in commento (24 luglio p.v.).

Sarà un decreto del MISE, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (25 giugno p.v.), a individuare i soggetti beneficiari, l'ammontare dei benefici economici - nei limiti delle risorse appositamente stanziare, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 – i criteri di riparto, che dovranno tenere conto anche delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici, nonché le modalità di erogazione degli stessi, in modo da garantire che il pagamento avvenga entro i 30 giorni successivi all'emanazione dello stesso.

● **Art. 3 – Incremento risorse sostegno Comuni a vocazione montana**

La norma prevede un incremento del fondo a sostegno dei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici di cui all'art. 2 del D.L. n. 41/2021, c.d. "Sostegni", convertito con modificazioni con L. n. 69/2021 (cfr. circolare Fipe n. 90/2021), la cui dotazione, per l'anno 2021, passa da 700 a 800 milioni di euro.

In particolare, l'incremento di 100 milioni di euro è specificamente stanziato per essere erogato in favore delle imprese turistiche - tra le quali figurano anche gli esercizi di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali¹ - localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici².

¹ La norma rinvia espressamente alla definizione di imprese turistiche di cui all'art. 4 del Codice del Turismo (d.lgs. n. 79/2011), secondo cui "sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica".

² È bene sottolineare che già l'art. 2 del "Sostegni" prevedeva che 230 milioni di euro, dei 700 milioni totali, fossero destinati alle imprese turistiche. In forza della novella normativa in commento, pertanto, le risorse attribuibili alle imprese turistiche sono pari a 330 milioni di euro.

Le risorse saranno ripartite agli enti territoriali secondo lo schema che segue:

REGIONE	QUOTA SPETTANTE (euro)
Bolzano	26.600.000
Trento	20.900.000
Veneto	10.068.310
Lombardia	9.776.882
Valle D'Aosta	8.304.614
Piemonte	7.633.285
Abruzzo	3.679.154
Friuli Venezia Giulia	2.354.107
Emilia-Romagna	2.308.240
Marche	1.717.317
Toscana	1.574.668
Sicilia	1.266.773
Basilicata	1.051.550
Umbria	949.254
Calabria	690.868
Campania	461.343
Molise	254.017
Liguria	218.587
Lazio	106.721
Sardegna	62.725
Puglia	21.585
TOTALE	100.000.000

Resta fermo che saranno le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, a individuare i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati e a definire i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

• **Art. 4 – Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**

La disposizione, fortemente richiesta dalla Federazione, prevede il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 28, commi 1, 2 e 4 del D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio", convertito, con modificazioni, con L. n. 77/2021 (cfr. circolare Fipe n. 116/2020), in materia di canoni di locazione e affitto d'azienda, in relazione alle prime 5 mensilità del 2021, in favore, tra l'altro, dei soggetti esercenti attività d'impresa in possesso dei seguenti requisiti:

- ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 26.05.2021;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1°

aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile riferibile al periodo 1° aprile 2019 e 31 marzo 2020. Tale ultimo requisito non si applica ai soggetti che abbiano iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

In particolare, il credito d'imposta è riconosciuto per i canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021 nella misura del:

- (i) 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo;
- (ii) 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

• **Art. 5 – Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche**

La disposizione interviene in modifica dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 41/2021, c.d. "Sostegni", convertito, con modificazioni, con L. n. 69/2021 (cfr. circolare Fipe n. 90/2021), prevedendo che la misura concernente la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, abbia effetto -oltre per i mesi di aprile, maggio e giugno p.v. -anche per la mensilità di luglio 2021. È bene ricordare che la riduzione interessa le voci della bolletta identificate come (i) "trasporto e gestione del contatore" e (ii) "oneri generali di sistema" e che questa misura è stata attuata con delibera dell'ARERA n. 124/2021/R/eel del 29 marzo 2021 (cfr. Quadro Sinottico Fipe e [news Fipe](#)).

• **Art. 6 – Agevolazioni Tari**

In accoglimento delle richieste della Federazione, viene prevista, per la prima volta a livello nazionale, una disposizione che consentirà ai Comuni di ridurre la TARI (ex art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013) o la TARI corrispettiva (ex art. 1, comma 689 della medesima legge) in favore delle categorie economiche che hanno subito forti restrizioni all'esercizio delle rispettive attività.

A tale scopo, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021.

Sarà un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (dunque entro il 25 giugno p.v.), a disporre la ripartizione delle risorse tra gli enti interessati in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 del decreto del MEF di concerto con il MI, n. 59033 del 1° aprile 2021.

Resta fermo che le amministrazioni comunali potranno concedere, a valere su risorse proprie, le riduzioni di cui sopra anche in misura superiore alle risorse assegnate, dovendo tuttavia evitare che la ripartizione degli oneri della maggiore riduzione sia posta a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

I Comuni potranno determinare, nel rispetto dei criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

- **Art. 7, comma 4 – Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte**

La norma in oggetto prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, destinato al rilancio dell’attrattività turistica delle città d’arte.

In particolare, si prevede l’erogazione di contributi in favore dei Comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori siano ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da destinare a iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.

Le disposizioni attuative della presente norma saranno stabilite con Decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il MEF e d’intesa con la Conferenza unificata di cui al D.Lgs. n. 281/1997.

- **Art. 9, commi 1 e 2 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione**

La disposizione, intervenendo in modifica dell’art. 68, comma 1, lett. a) del D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni con L. n. 27/2020 (cfr. circolare Fipe n. 65/2020), e dell’art. 152, comma 1 del D.L. n. 34/2020, c.d. “Rilancio”, convertito, con modificazioni con L. n. 77/2020 (cfr. circolare Fipe n. 212/2020), dispone la proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2021:

- della sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 68, comma 1, lett. a) “Cura Italia”). È bene sottolineare che i versamenti oggetto di temporanea sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, entro il 31 luglio 2021);
- della sospensione dei pignoramenti degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di altre indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Giova ricordare che entrambi i termini erano stati prorogati, da ultimo, fino al 30 aprile 2021, ai sensi dell’art. 4 comma 1, del D.L. n. 41/2021, c.d. “Sostegni”, convertito con modificazioni con L. n. 69/2021 (cfr. circolare Fipe n. 90/2021).

Restano, tuttavia, validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 e il 26 maggio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; così come restano acquisiti gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ex art. 27, comma 1, del DLgs n. 46/1999.

- **Art. 9, comma 3 – Proroga dei termini della c.d. plastic tax**

La norma prevede un ulteriore differimento dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 della data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni che istituiscono e disciplinano l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), c.d. "Plastic-tax", di cui all'art. 1, commi 634 e ss. della L. n. 160/2019 (cfr. circolare Fipe n. 117/2019).

È bene ricordare che l'entrata a regime dell'imposizione fiscale in commento era già stata rinviata, dapprima, al 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (cfr. circolare Fipe n. 116/2020) e, successivamente, al 1° luglio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, lett. i) della L. n. 178/2020 (cfr. circolare Fipe n. 212/2020).

II. Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

- **Art. 12 – Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento**

La disposizione introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica – per il quale viene destinato complessivamente 1 miliardo di euro - attraverso il Fondo centrale PMI, volto a supportare le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio/lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi d'investimento, fornendo loro, per la fase di ripartenza connessa all'uscita dall'emergenza sanitaria, l'accesso a nuovi finanziamenti, *inter alia*, con le seguenti caratteristiche:

- ammontare massimo pari a 500 milioni di euro;
- durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni;
- almeno il 60% dell'importo deve essere finalizzato a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
- i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
- in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80% della perdita registrata sul singolo finanziamento.

- **Art. 13 – Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese**

La disposizione, in considerazione del perdurare della pandemia, è finalizzata a estendere temporalmente, con alcune modifiche, i regimi di Garanzia Italia (finanziamenti garantiti da SACE) e del Fondo di garanzia per le PMI, previsti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 13 del D.L. n. 23/2020, c.d. "Liquidità" convertito, con modificazioni, con legge n. 40/2020 (cfr. circolare Fipe n. 86/2020), prorogandoli dal 30 giugno fino al 31 dicembre 2021.

Trattasi di modifica che la Federazione ha fortemente sostenuto nelle interlocuzioni parlamentari e con i vertici dei Ministeri competenti, insieme a quella dell'innalzamento da 6 a 10 anni della durata dei finanziamenti garantiti da SACE, la cui operatività è soggetta alla previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.

Anche con riferimento al Fondo di garanzia per le PMI, vengono previsti alcuni interventi che rimodulano la portata della disposizione originaria, nella prospettiva di una graduale eliminazione dei regimi di garanzia in deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato. Invero, tra le novità di maggior rilievo si prevede, a decorrere dal 1° luglio 2021:

- il ripristino dell'ordinaria percentuale massima di garanzia all'80% (in luogo del 90%), in coerenza con quanto ritenuto compatibile con il mercato comune dalla normativa e giurisprudenza europee in materia di aiuti di Stato, con la durata dei finanziamenti, superiori a 30.000 euro, che viene tuttavia innalzata a 10 anni, in luogo degli attuali 6 anni (comma 1, lett. f) e g));
- l'abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell'importo richiesto, per i finanziamenti fino al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale annua dell'ultimo esercizio utile e comunque fino a 30.000 euro, di cui all'art. 13, comma 1, lettera m), del "Liquidità"³ (comma 1, lett. h).

- **Art. 15 – Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese**

La norma è finalizzata a incentivare il ricorso a un canale alternativo di finanziamento rispetto ai tradizionali prestiti bancari, in favore di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 che presentino programmi qualificati di sviluppo aziendale. In particolare, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della L. n. 662/1996, si prevede l'istituzione di un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese, il cui importo deve essere compreso da 2 a 8 milioni di euro.

Le disposizioni attuative della norma, tra cui le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, nonché le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e i requisiti dei soggetti proponenti saranno definite con decreto del MISE, di concerto con il MEF.

- **Art. 16 – Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del "Cura Italia"**

La disposizione – da accogliere con favore - proroga fino al 31 dicembre 2021 la moratoria per le PMI prevista dall'art. 56, comma 2 del D.L. n. 18/2020, c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni, con L. n. 27/2020 (cfr. circolare Fipe n. 65/2020), limitatamente alla sola quota capitale (sono quindi esclusi gli interessi).

Giova ricordare che la norma citata prevede in favore delle PMI le seguenti importanti misure di sostegno finanziario:

- la non revocabilità delle linee di credito e dei finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020, o, se successivi, al 17.03.2020;
- proroga della restituzione dei prestiti non rateali, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità;

³ È bene ricordare che per questa tipologia di finanziamenti l'art. 1, comma 216 della L. n. 178/2020 aveva già previsto una durata massima di 15 anni in luogo dei 10 anni introdotti in sede di conversione del decreto Liquidità.

- proroga dei pagamenti delle rate o dei canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie.

È bene precisare che la proroga non opera in via automatica, in quanto le imprese ammesse alla moratoria alla data del 26 maggio 2021, devono far pervenire al soggetto finanziatore, entro il 15 giugno 2021, un'apposita comunicazione in cui si autocertifichi la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

- **Art. 20 – Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi**

La norma, apporta una modifica della legge di bilancio 2021 (cfr. circolare Fipe n. 212/2020), prevedendo che, per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati [nell'allegato A](#) alla Legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 (pari al 10%) ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale (in luogo di tre quote annuali di pari importo).

Sul punto, giova ricordare che nella disciplina previgente, la possibilità di utilizzare suddetto credito d'imposta in compensazione in un'unica quota annuale era consentita esclusivamente ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

- **Art. 24, comma 1 – Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese**

La norma dispone un incremento, da 200 a 400 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo per il sostegno delle grandi imprese di cui all'art. 37, del D.L. n. 41/2021, c.d. "Sostegni", convertito, con modificazioni, con L. n. 69/2021 (cfr. circolare Fipe n. 90/2021), istituito presso il MISE.

È bene ricordare che possono beneficiare dell'intervento le grandi imprese - vale a dire con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro - che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria⁴ a causa della crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica, mediante la diretta concessione di prestiti:

- da restituire nel termine massimo di 5 anni;
- nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia (comunicazione Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni);
- a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione in scadenza.

I criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso all'intervento saranno stabilite con Decreto del MISE, di concerto con il MEF, da adottare entro il 21 giugno p.v.

⁴ Cfr. art. 37, comma 3, del "Sostegni"

III. Misure per la tutela della salute

• Art. 32 – Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

In parziale continuità con quanto già previsto dall'art. 125 del D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio", convertito, con modificazioni, con L. n. 77/2020 (cfr. circolare Fipe n. 116/2020 e [news](#) Fipe), la norma in commento, al fine di favorire l'adozione di misure di prevenzione anti-covid19 da parte, tra l'altro, dei soggetti esercenti attività d'impresa, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a parziale copertura delle spese sostenute per interventi volti a contrastare e contenere la diffusione del Covid 19.

- Le spese ammissibili

Sono ammissibili alla misura le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

- La misura del credito d'imposta e disposizioni attuative

A differenza della disciplina previgente, la norma in commento prevede che il credito d'imposta spetti in misura pari al 30% (in luogo del 60%) delle spese sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del predetto limite di spesa, saranno definiti con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il quale è ragionevole ritenere che disporrà, altresì, un preciso arco temporale entro il quale sarà possibile presentare istanza per accedere alla misura. Resta inteso che la Federazione, utilizzando i consueti canali informativi, darà tempestiva notizia di tutti gli aggiornamenti in merito.

- Modalità di fruizione

Il credito è utilizzabile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- ovvero, in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997

- Irrilevanza a fini fiscali

La norma precisa che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività

produttive e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

IV. Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

• Art. 38 - Disposizioni in materia di NASPI

Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni di NASpI in pagamento dal 1 giugno 2021 è sospesa la riduzione del 3 per cento prevista ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

Inoltre, tali prestazioni sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del decreto in commento e alle nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 si applica la sospensione della riduzione sopra citata fino al 31 dicembre 2021.

Dal 1° gennaio 2022 la riduzione summenzionata riprende ad applicarsi e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

• Art. 39 - Disposizioni in materia di contratto di espansione

Alle imprese con un organico superiore a 100 unità lavorative, nonché nelle ipotesi di aggregazione

di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi, è consentita la stipula in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Tale ipotesi è consentita anche nei casi di accordi di non opposizione che riguardano i lavoratori che si trovano a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata (articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

• Art. 41 – Contratto di rioccupazione

Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il contratto in questione è stipulato in forma scritta ai fini della prova e condizione per l'assunzione con lo stesso è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto

individuale di inserimento della durata di sei mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, con preavviso decorrente dal medesimo termine e durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con il contratto in commento è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo citato spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri in commento ed effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con il contratto di rioccupazione stesso.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto ed è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

- **Art. 42 – Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo**

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è erogata un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del decreto in commento, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti

nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpi alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, che non abbiano un contratto in essere e siano già iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

- **Art. 43 - Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio**

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero in commento si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti in materia di licenziamenti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

La violazione di tale vincolo comporta la revoca dell'esonero con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

- **Art. 47 - Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali**

Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori (articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233) con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

V. Altre disposizioni

- **Art. 65 – Misure urgenti per la cultura**

La norma in commento, in continuità con quanto già previsto ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 41/2021, c.d. "Sostegni", convertito con modificazioni con L. n. 69/2021 (cfr. circolare Fipe n. 90/2021) prevede un ulteriore rifinanziamento:

- del fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all'art. 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020, c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (cfr. Quadro sinottico Fipe), a cui vengono attribuiti, per l'anno 2021, ulteriori 50 milioni di euro per la parte corrente (destinati a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione Covid-19 nel settore dello spettacolo) e 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale;
- del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (cfr. circolare Fipe n. 116/2020), per il quale vengono stanziati ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.